



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica,

nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi,

Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 7.1.2022 da

ANDREA PACELLI

(C.f. PCLNDR71L04D198E) residente in Turbigo (Mi) alla via Cascina Gatta n.8,

con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Alessio Bianchi Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3, dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 7.5.2021,

sentite le parti a chiarimenti nell'udienza in data 11.2.2022,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso depositato da ANDREA PACELLI sottende la volontà del debitore, in stato di sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Turbigo (MI), appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il debitore, in allegato alla domanda, ha regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità dello stesso.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

Poste queste premesse, costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni più analiticamente identificati in atti ;

* immobile ad uso abitativo sito in Turbigo alla via Cascina Gatta n. 8

* rustico ad uso deposito sito in Turbigo alla via Cascina Gatta

* terreni agricoli siti in Turbigio, località Cascina Gatta

* autovettura Volkswagen Golf targata CP 756 EA

* saldo conto corrente Bancoposta nr. 2563513 e Banca Online N26 nr. 2627346988

* quota di partecipazione del 5 % della società Birreria Al Ponte S.a.s. di Pacelli Roberto & C.

La liquidazione del patrimonio, secondo il programma di liquidazione che il Gestore della Crisi sarà tenuto ad elaborare in prosieguo di procedimento, dovrà necessariamente avere ad oggetto tutti i beni immobili e mobili registrati, seppure con facoltà per il Liquidatore e con riferimento ai beni immobili, di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente avanti al Tribunale di Milano ed iscritta al nr. 1156/2011 R.Es. ovvero di ottenerne la dichiarazione di improcedibilità, previa rappresentazione di tale scelta, con adeguata motivazione, nel redigendo programma di liquidazione.

Quanto all'immobile che costituisce l'abitazione principale del debitore il Pacelli, all'esito dell'udienza celebratasi avanti al giudice delegato, ha rappresentato e confermato che qualora il Liquidatore nominato dovesse optare per la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva individuale l'immobile verrà consegnato allo stesso Liquidatore libero da persone e cose come peraltro espressamente previsto dal dato normativo, onde consentirne la vendita a miglior prezzo di mercato.

La natura concorsuale del procedimento di Liquidazione del Patrimonio e l'inevitabile e conseguente spossessamento che subisce il debitore consente inoltre di affermare la natura "universale" della procedura che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa - e non dei singoli creditori - che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c..

Detto principio trova applicazione anche nel caso di assegnazione del credito di lavoro del soggetto sovraindebitato disposta all'esito di una procedura di esecuzione presso terzi pur se conclusasi anteriormente all'apertura del procedimento di composizione della crisi poichè con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (*e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012*).

Ne consegue che, per la parte rimasta insoddisfatta alla data di apertura del concorso, il creditore assegnatario del quinto dello stipendio a seguito del provvedimento di assegnazione in data 4.1.2020 del Giudice dell'esecuzione Mobiliare del Tribunale di Busto Arsizio - che non beneficia di un effetto definitivo ma può giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potrà che subire l'effetto della falcidia (*cfr. Trib. Napoli 18.5.2018*) mentre **l'intero trattamento retributivo del debitore rientra integralmente nel**

patrimonio oggetto di liquidazione fatte salve valutazioni demandate al Giudice dal dettato letterale dell'art. 14 ter della Legge n. 3/2012.

Deve ritenersi pertanto venuto meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere 1/5 della retribuzione al creditore assegnatario Eurobusiness 99 S.p.a..

Posta questa premessa, devono pertanto ritenersi come facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa del debitore seppure nella misura eccedente l'importo mensile e complessivo di €. 400,00, importo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato .

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ovvero di redditi da prestazioni occasionali*) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato in €. 1.445,00 il fabbisogno complessivo del nucleo familiare composto dal Pacelli Andrea e dai genitori.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 ter comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione cio' che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " *... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ...*" e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha determinato in €. 1.445,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto anche dagli anziani genitori del Pacelli che peraltro sono titolari di trattamento pensionistico, importo che deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato e rispetto al quale lo stesso Pacelli Andrea ha dichiarato di contribuire nella misura di €. 400,00 mensili.

Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di **€. 400,00 per dodici mensilità** .

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi del soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare direttamente l'intera retribuzione percepita dal Pacelli Andrea direttamente sul conto corrente intestato alla procedura.

Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile al Pacelli Andrea la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte di questo giudice, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.

A maggior soddisfazione del ceto creditorio il sig. Roberto Pacelli, fratello di Andrea, si è espressamente impegnato “ ... *a contribuire al buon fine del procedimento di liquidazione ...mediante il versamento mensile di euro 300 per la durata di quattro anni ...*” (vd. impegno Pacelli Roberto in data 3.1.2022) , somme che pertanto contribuiranno alla maggior soddisfazione del ceto creditorio anche ai fini di una successiva e definitiva esdebitazione al termine della procedura.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

PQM

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **ANDREA PACELLI** e per l'effetto **NOMINA** liquidatore il dott. Alessio Bianchi con studio in Milano alla via Locatelli n. 4.

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .

FISSA in €. 400,00 mensili per dodici mensilità l'ammontare della retribuzione percepita dal debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1)* predisponendo lo stato passivo .

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 12/02/2022

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi